



Commissione VII Cultura
Camera dei Deputati

(AC 2427 - "Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni di semplificazione e agevolazione in materia di beni del patrimonio culturale privato, nonché delega al Governo per la disciplina delle società di gestione di beni culturali")

Roma, 1° luglio 2026

L'A.C. 2427 - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio e altre disposizioni di semplificazione e agevolazione in materia di beni del patrimonio culturale privato, nonché delega al Governo per la disciplina delle società di gestione dei beni culturali, presenta una principale criticità data dal voler produrre una divisione tra beni culturali pubblici e privati, introducendo la nozione specifica di «patrimonio culturale privato». Un'innovazione che stravolge il paradigma fondante del Codice dei Beni Culturali alla base del quale risiede la considerazione che tutti i beni siano costituenti il patrimonio culturale. Il dispositivo nega, dunque, il concetto di universalità del valore del bene culturale.

La strutturazione di questa separazione (tra bene pubblico e privato) determina una divisione delle procedure con rilievi di assoluta criticità: l'ipotesi di riforma dispone, infatti, che ad esempio per i privati sia sufficiente inviare la SCIA - su cui la soprintendenza può adottare un motivato provvedimento di divieto di prosecuzione entro 30 gg, decorsi i quali non può più dire nulla - relativa agli interventi di manutenzione sugli immobili che costituiscono il 90% degli interventi sui beni privati.

Ulteriore "semplificazione" pericolosa è la riduzione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni per interventi di edilizia privata che passa da 120 a 90 giorni: tale restrizione dei tempi non è assolutamente compatibile con le esigue risorse del personale in organico nelle soprintendenze e complessivamente nel Ministero della cultura. L'attuale dotazione organica evidenzia ancora la carenza di 6 mila unità e i funzionari tecnici - per assicurare lo svolgimento di tutte le attività - devono continuamente effettuare prestazioni straordinarie.



A titolo di esempio, riportiamo di seguito alcune condizioni di gravi carenze di organico:

- Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma sono 170 su 289 previsti;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Umbria sono 64 su 113 previsti;
- Galleria Nazionale di Arte Moderna sono 69 su 113 previsti;
- Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Abruzzo e del Molise sono 18 su 37 previsti;
- Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio sono 15 su 29 previsti.

Appare del tutto evidente che l'idea generale è depotenziare e ridurre sempre di più il ruolo di tutela del Ministero della cultura: invece che rafforzare il principio di tutela dei beni culturali e paesaggistici, con aumento di personale e strutture adeguate, si riducono le prerogative delle amministrazioni di controllo in nome di una presunta semplificazione che altro non è che deregolamentazione e diminuzione delle tutele.

Con l'istituzione dell'autorizzazione unica rilasciata dalla soprintendenza che sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni previste per ciascun vincolo, si sottrae a regioni e comuni la prerogativa di emettere un pre-parere, facendo venire meno un principio corretto, perché le esigenze di tutela e conservazione del bene vanno temperate a quelle dei piani paesaggistici (in capo alla regione) e urbanistici e regolatori (in capo ai comuni). Attribuire questa facoltà unicamente alle soprintendenze, in assenza di interventi volti a rafforzare il personale, appare molto critico anche in relazione all'articolazione di competenza tra i diversi soggetti istituzionali, stante che le competenze urbanistiche sono di pertinenza dei comuni in funzione delle politiche locali e dei piani regolatori adottati, mentre la soprintendenza potrebbe solo stabilire la compatibilità di un'azione sul singolo bene.

Tra i punti critici della proposta di legge vi è anche la previsione contenuta nell'articolo 4. Appare chiaro che la norma delega il governo a creare società di gestione dei beni culturali di cui non si specifica la natura, prevedendo, inoltre, la possibilità di indirizzare finanziamenti al fine di costituire fondazioni, partenariati e tentare l'entrata del privato nella gestione di beni culturali minori sui territori. La divisione tra soggetti non ben identificati nelle loro ragioni sociali, beneficiari di esonero degli oneri, appare come lo strumento più idoneo a una progressiva privatizzazione della



gestione dei beni culturali. Oggi, chi restaura un bene con contributi dello stato è obbligato a renderlo fruibile per la comunità, con la proposta di legge si supera questa disposizione.

Infine, alcune ulteriori disposizioni destano ulteriore preoccupazione:

- la creazione di una lettera v) da aggiungere alla categoria catastale di appartenenza, ai fini dell'identificazione di beni vincolati, che potrebbe diventare lo strumento di riconoscimento di sgravi fiscali;
- l'indebolimento della prerogativa del ministero per l'esercizio del diritto di prelazione con l'inserimento di altri attori, quali i comproprietari o proprietari di unità dello stesso complesso;
- la previsione relativa al mutamento di destinazione d'uso pare contraddire la recente sentenza del Consiglio di Stato sul Vero Alfredo dove si afferma che il ministero, se il vincolo lo consente, può esprimersi anche in positivo e non solo in negativo.